

Piani di Classificazione Acustica, L.R. 16/2007



SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI – COMUNITA' MONTANA
DELLA CARNIA



COMUNITA'
COLLINARE
DEL FRIULI

Comune di Flaibano

Osservazioni e controdeduzioni



dott. ing. RafDouglas C. Tommasi C., Ph.D.
Tecnico Competente in Acustica



Consorzio Dionigi

Presidente

dott. ing. C. Tommasi C.



Sede Operativa del Consorzio Dionigi
Via Tavagnacco, 89/9 - 33100 UDINE - I
info@dionigi.com - P.I. 08421690010



	cod. cliente	cod. commessa		cod. elaborato		
	624	SEZCMCDGMC11		D06		
	R00	11/07/14	prima emissione	RDCT	RDCT	RCT
	revisione	data	descrizione	readatto	verificato	approvato

Controdeduzioni alle osservazioni presentate in seguito all'adozione del Piano di Classificazione acustica per il comune di Flaibano.

Premessa

Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano comunale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Flaibano con delibera consiliare n°31 del 30.09.2013 pervenute durante il periodo di pubblicazione.

Per ogni osservazione è stata compilata una scheda sintetica che contiene anche le relative controdeduzioni.

In allegato al documento vengono inserite le osservazioni nella loro forma completa, così come prodotte dal proponente.

Osservazione n.° 1

Prot. n. 6064 del 11.11.2013

Proponente: Responsabile Ufficio Tecnico – Comune di Flaibano, P.zza Monumento, 39, 33030 Flaibano (UD)

Oggetto dell'osservazione: si richiede l'applicazione della Classe V per tutta la zona della “Nuova Centrale di compressione gas di Flaibano”, autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 17.02.2012, e la creazione delle relative fasce di rispetto.

Controdeduzioni: La Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia numero 463 del 2009 (B.U.R. n° 12 del 25 marzo 2009) approva in via definitiva i “Criteri e le linee guida per la redazione dei Piani Comunali per la Classificazione Acustica del Territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della L.R. 18 giugno 2007 n° 16”, ad essa allegati. In tali Linee Guida, al punto 4.3 *Criteri per la definizione della classe V e VI* si riporta che “*Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale di scala adeguata. Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica “D : Parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati” (in accordo con la definizione del vigente strumento di pianificazione territoriale regionale) vengono classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V, ivi incluse le aree portuali ad intensa attività*”.

In prima istanza quindi nella redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica l'area dello stabilimento (UT 2 e 335, foglio 7 mappali 239, 167, 244÷261 e foglio 8 mappali 442÷464 e 318÷335) del proponente non è stata considerata come industriale in quanto classificata come zona UP (servizi di interesse collettivo) e zona E5 (di preminente interesse agricolo) dal Piano Regolatore Generale Comunale.

L'incongruenza tra tipo di zona (E5) e futura attività all'interno dell'area (non solo sede di infrastruttura, ma presenza attività industriale a ciclo continuo) è subito emersa in sede consiliare, contestualmente all'adozione del Piano. E' stata quindi condivisa l'idea di riclassificare urbanisticamente l'area in oggetto, portandola in zona appropriata con futura variante.

Prima della definitiva approvazione del Piano di Classificazione Acustica, al fine di ovviare a tale incongruenza, si è optato per il riconoscimento dell'attività industriale appoggiandosi al punto 4.5 delle Linee Guida Regionali *Aree particolari* dove si riporta che “*una volta conclusa l'assegnazione delle classi parametriche si deve verificare se insistono attività industriali in zone urbanistiche non classificate come “D” dallo strumento di pianificazione comunale o sovracomunale; in questi casi si ricorda che in base alla definizione delle classi acustiche (D.P.C.M. 14 novembre 1997), non sono possibili insediamenti industriali nelle aree aventi classi acustiche I, II e III. Nel caso si debba modificare la classe acustica parametrica di una U.T. per i casi sopra descritti, tale modifica deve essere puntualmente documentata*”.

Appoggiandosi a tale indicazione delle Linee Guida l'area in oggetto verrà trattata come una Zona D, con la creazione delle relative fasce di rispetto nonostante la centrale sia attualmente in fase di realizzazione e nonostante i rilievi fonometrici effettuati abbiano evidenziato un valore di LAeq e un valore dell'indice L95 compatibile con la classe II, escludendo i contributi delle infrastrutture stradali. Mettendo in atto tale procedura di fatto si accoglie in modo completo l'osservazione del proponente, contestualizzandola in un'attività di revisione della classificazione urbanistica condivisa all'interno dell'Amministrazione Comunale.




Figura 1: Classificazione urbanistica dell'area in oggetto nella versione definitiva del Piano tenendo conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, del punto 4.5 delle Linee Guida Regionali e delle osservazioni presentate dal proponente.

Leq dB (A)		D.P.C.M. 14/11/97 (L.447/95) L.R. 16/2007	
diurno	notturno		
50	40		Classe I
55	45		Classe II
60	50		Classe III
65	55		Classe IV
70	60		Classe V
70	70		Classe VI

Fig. 2: Limiti acustici per le diverse classi

Osservazione n.° 2

Prot. n. 6028 del 08,11,2013 e prot. n. 6108 del 13.11.2013

Proponente: Picco Giovanni e Picco Maria - Comune di Flaibano, Via Cavour, 60, 33030 Flaibano (UD); Macasso Giancarlo, Mendes Ana Luzia e Tsirekdze Manana - Comune di Flaibano, Via Cavour, 62, 33030 Flaibano (UD); Picco Franco e Picco Lodovico - Comune di Flaibano, Via Cavour, 64, 33030 Flaibano (UD).

Oggetto dell'osservazione: si richiede una revisione della classe acustica attribuita all'area di residenza dei cittadini firmatari dell'osservazione (da classe IV a classe III) e che vengano garantiti i valori limite differenziali previsti dalla Legge n° 447 del 26 ottobre 1995.

Controdeduzioni: La Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia numero 463 del 2009 (B.U.R. n° 12 del 25 marzo 2009) approva in via definitiva i “Criteri e le linee guida per la redazione dei Piani Comunali per la Classificazione Acustica del Territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della L.R. 18 giugno 2007 n° 16”, ad essa allegati. In tali Linee Guida, al punto 4.2 *Passi metodologici per la definizione delle classi acustiche parametriche II, III, IV* si riporta che “Per ogni singola U.T., definita come al punto 3, è necessario calcolare i parametri che la caratterizzano, sotto il profilo acustico, facendo riferimento allo stato di fatto”.

Seguendo tali Linee Guida e la normativa che le accompagna, l'assegnazione di una classe a una data area del Piano avviene in una prima fase secondo criteri oggettivi (densità di popolazione e densità delle attività commerciali o terziarie) che dipendono appunto dallo stato di fatto presente nell'area.

In prima istanza quindi nella redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica l'area di residenza (UT 240, foglio 9 mappali 94, 258 e 521 e UT 254, foglio 9 mappali 96 e 98) oggetto di contestazione è stata classificata, in fase di zonizzazione parametrica, in classe III in quanto l'Unità Territoriale ha ottenuto un punteggio per densità di abitanti e presenza di attività terziarie tale da ricadere in classe III.

Seguendo la metodologia per la suddivisione delle territorio in classi omogenee dal punto di vista acustico indicata dalle Linee Guida, si è poi passati alla classificazione aggregata, integrata e definitiva. La classe III è stata confermata in ogni passaggio, vista la localizzazione dell'UT in zona mista agricola-residenziale.

L'area in esame confina con una zona industriale (UT 304, foglio 9 mappali 90, 91, 255 e 286). In base alle indicazioni delle Linee Guida, che al punto 4.3 *Criteri per la definizione della classe V e VI* riportano che “Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovracomunale di scala adeguata. Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica “D: Parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati” (in accordo con la definizione del vigente strumento di pianificazione territoriale regionale) vengono classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V, ivi incluse le aree portuali ad intensa attività”, tale area, in prima battuta, è stata classificata in classe V.

Per tale area industriale, appoggiandosi poi al punto 5.3 *Criteri per l'aggregazione della classe V e VI* delle Linee Guida Regionali, in cui si specifica che “Una volta definite le classi VI e V si devono effettuare delle verifiche strumentali per valutare la situazione sonora reale esistente attorno alla zona industriale. In base ai risultati delle indagini fonometriche si crea una fascia di classe IV attorno alla zona industriale, in modo da

garantire livelli sonori compatibili con la residenza anche nelle immediate vicinanze della zona stessa. (...) La profondità minima della fascia di classe IV deve essere di 60 metri e si 120 per quella di classe III e devono essere calcolate specificatamente per ogni UT perimetrale della ZP, visti gli esiti dei rilievi fonometrici effettuati (Laeq 48,00 dB, L90 37,5 dB e L95 36,5 dB), sono state calcolate le relative fasce di rispetto. In particolare sono state create una fascia di classe IV di ampiezza pari a 60 metri e una fascia di classe III di ampiezza pari a 120 metri.

Le abitazioni dalle quali proviene l'osservazione ricadono interamente all'interno della fascia di classe IV.

Data l'osservazione pervenuta, al fine di meglio caratterizzare il clima acustico dell'area oggetto di contestazione, si è quindi deciso di misurare i livelli di rumore presenti attraverso due ulteriori rilievi fonometrici, entrambi effettuati in prossimità delle abitazioni più prossime alla sede dell'attività industriale.

Tali rilievi, avendo registrato valori di Laeq di 52,00 e 49,0 dB, L90 di 44,3 e 42,6 dB e L95 di 43,5 e 41,9 dB, hanno dimostrato di poter permettere la classe IV al momento.

Viste le considerazioni sopra elencate, considerato che il Piano Comunale di Classificazione Acustica classifica il territorio secondo limiti assoluti e non si occupa direttamente del rispetto dei limiti differenziali, appurato che i limiti assoluti, con le misurazioni fin qui effettuate, risultano rispettati, ritenendo corretta la procedura seguita per la classificazione delle Unità Territoriali in esame, l'osservazione non può essere accolta.

Si sottolinea infine che il Piano Comunale di Classificazione Acustica avvia una nuova fase di programmazione, controllo e pianificazione del fattore rumore il cui obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di migliorare, se possibile sul piano tecnico ed economico, il clima acustico in aree dove attualmente non è di buona qualità. Scopo del PCCA non è quindi quello di risolvere eventuali problemi acustici esistenti, quanto piuttosto quello di portarli alla luce, affinché vengano messe in atto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, le opportune misure di risanamento. Tali misure non si devono intendere solo nella riduzione dei livelli di rumore prodotti da determinati macchinari o nella mitigazione dell'impatto acustico di una particolare infrastruttura, ma devono anche fare riferimento alla modifica dei comportamenti dei cittadini e delle aziende, delle scelte operative all'interno degli edifici pubblici e delle attività produttive, puntando verso una migliore integrazione tra residenza e attività produttive, basata anche sul buon senso e sul rispetto reciproco, oltre che sui limiti e sulle indicazioni derivanti dalla normativa.




Figura 3: Classificazione urbanistica dell'area in oggetto nella versione definitiva del Piano ottenuta applicando i criteri previsti dalle Linee Guida Regionali e tenendo conto dei rilievi fonometrici effettuati.

Leq dB (A)		D.P.C.M. 14/11/97 (L.447/95) L.R. 16/2007	
diurno	notturno		
50	40		Classe I
55	45		Classe II
60	50		Classe III
65	55		Classe IV
70	60		Classe V
70	70		Classe VI

Fig. 4: Limiti acustici per le diverse classi

Annesso A: Osservazioni in forma originale.

Nel periodo di pubblicità del Piano Comunale di classificazione Acustica è pervenuta la documentazione relativa a una osservazione. Di seguito si riporta la documentazione completa.



COMUNE DI FLAIBANO

PROVINCIA DI UDINE

P.zza Monumento, 39 - 33030 Flaibano (UD)
Tel. 0432869021-Fax. 0432869331
e-mail: tecnico@comune.fluibano.ud.it

Part. IVA 01538140300
C.F. 80006150306

P. BA. 6064 / M. M. 2013

Oggetto: Osservazione al Piano comunale di Classificazione Acustica (PCCA). Rilievo fonometrico.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
FLAIBANO

Il sottoscritto Masutti Luigi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 30/09/2013 è stato adottato il PCCA di questo Comune;
- Che la deliberazione summenzionata con i relativi elaborati è stata depositata presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dal 16/10/2013 affinché chiunque possa presentare le proprie osservazioni/opposizioni;
- Atteso che è emersa la necessità di integrare il piano adottato

OSSERVA

l'esigenza di inserire al punto 1.2 "Esposti per rumore" della relazione Tecnica di Piano, degli esposti per impatto acustico pervenuti al Comune relativi alla attività produttiva sita in via Cavour n. 58, all'interno della Unità Territoriale numero 304.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Masutti luigi

Flaibano, 11 novembre 2013



COMUNE DI FLAIBANO

PROVINCIA DI UDINE

P.zza Monumento, 39 - 33030 Flaibano (UD)
Tel. 0432869021-Fax. 0432869331
e-mail: tecnico@comune.fluibano.ud.it

Part. IVA 01538140300
C.F. 80006150306

Prot. 6065 / M. 11.2013

Oggetto: Osservazione al Piano comunale di Classificazione Acustica (PCCA). Perimetrazione area "nuova centrale di compressione gas di Flaibano".

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
FLAIBANO

Il sottoscritto Masutti Luigi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 30/09/2013 è stato adottato il PCCA di questo Comune;
- Che la deliberazione summenzionata con i relativi elaborati è stata depositata presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dal 16/10/2013 affinché chiunque possa presentare le proprie osservazioni/opposizioni;
- Atteso che è emersa la necessità di integrare il piano adottato

OSSERVA

L'esigenza di perimetrare l'area della "nuova centrale di compressione gas di Flaibano", autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 17/02/2012, attribuendole la classe acustica competente alle attività produttive.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Masutti luigi

Flaibano, 11 novembre 2013

COMUNE DI FLAIBANO

13 NOV 2013

6108
v. Sindaco

Spett.le
Sig. Sindaco
Del Comune di Flaibano (UD)

UT
Sindaco
Con. Bellina

Flaibano 13 Novembre 2013

Oggetto: classificazione acustica Comunale

Riferimento: Osservazioni e/o opposizione alla Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2013 di adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la zona ove è ubicata la Ditta Cepparo spa in via Cavour n. 58.

Con la presente, i sottoscritti esprimono la più completa perplessità in merito all'attribuzione della classe IV (limiti diurni 65 dB(A), limiti notturni 55 dB(A)) per l'area di residenza, ovvero Via Cavour in Flaibano. Questa area è nata come area mista residenziale-agricola e solo successivamente si sono installati i magazzini per il deposito di formaggi che poi si sono trasformati nell'attuale industria produttiva Ditta Cepparo SpA. Tale classe IV implica che il vicinato possa utilizzare macchinari anche durante il periodo notturno, con una pressione sonora di 55 dB(A) a 2 metri dalle facciate degli immobili dei sottoscritti.

Si ricorda tuttavia, che valgono anche i seguenti i limiti che devono essere rispettati all'interno dell'abitazione dei sottoscritti:

i valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Risulta molto difficile che una pressione sonora di 55 dB(A) – limite notturno per la classe IV di immissione sonora al confine di proprietà, possa dopo soli 2 metri diminuire fino a 40 dB(A) – valore limite notturno sotto il quale non si applica il valore limite differenziale di 3 dB.

Pertanto con la presente, chiediamo che venga rivista l'attribuzione della classe acustica nell'area di residenza dei sottoscritti (da classe IV a classe III) e che vengano garantiti i valori limite differenziali previsti dalla legge n.447 del 26 ottobre 1995.

Cordiali saluti

Picco GIOVANNI Picco Giovanni MACASSO BIANCARO

Picco MARIA Picco Maria MENDES ANA LUZIA

Picco FRANCO Picco Franco

Picco LODOVICO Picco Lodovico

COMUNE DI FLAIBANO
- 8 NOV 2013
PROG. N° 6028
Cat. 05 - De Michelis

Flaibano, li 07.11.2013

Egregio Sindaco
Del Comune di Flaibano
FLAIBANO (UD)

E p. c. Comunità Collinare del Friuli
c/ Ing. Cividini Roberto
Colloredo H.A.

Oggetto: Osservazioni e/o opposizione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2013 di adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la zona ove è ubicata la Ditta Cepparo spa in Via Cavour n. 58.

Con riferimento alla Vs. Delibera di cui all'oggetto i Sottoscritti ritengono che quanto approvato non preveda una efficace ed effettiva riduzione dell'inquinamento acustico nello specifico nella zona ove è ubicata la ditta Cepparo spa.

L'inquinamento acustico non viene tenuto non solo sotto la soglia di legge , ma anche e soprattutto al di sotto di quella soglia , oggi ampiamente superata , che consenta ed assicuri a tutti i residenti della zona una esistenza tranquilla nelle proprie abitazioni.

Ci fa molto strano che la rumorosità prodotta e proveniente in forme sempre più insistenti e consistenti dalla Ditta Cepparo , e che è stata fatta rilevare sin dal 1999 , e che è nota a tutti gli Organi competenti :Sindaco di Flaibano, Uffici tecnici Comunali, Polizia Municipale, Carabinieri ed al Tribunale di Udine con tanto di rilevazioni fatte dall'Arpa stessa, non abbia trovato accoglimento nella redazione del Piano di Classificazione Acustica redatto , tanto che la zona è stata inserita in Classe IV.

Il Piano non ha tenuto conto della destinazione d'uso e delle enormi criticità , emerse anche nel corso degli anni , che l'attività di lavorazione e commercio della ditta Cepparo spa continua a provocare e non ha attuato i necessari interventi di bonifica per sanare l'inquinamento acustico esistente.

Pertanto ci opponiamo a quanto deliberato e chiediamo un incontro prima di una definitiva approvazione.

Distinti saluti.

Rino Fiamini - Via Cavour 60
Pico Marip - Via Cavour 60
Macedo F. Bencivenga - U.D.C. CAVOUR 62
Mendel B. Via Cavour n° 62
Rino Roster - V. Cavour 64
Fionda - VIA CAVOUR 64